

Deliberazione 13 luglio 2011 - ARG/gas 95/11

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 luglio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007;
- il decreto del Ministro 19 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114 del 16 maggio 2008;
- il decreto del Ministro 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
- il decreto del Ministro 6 agosto 2010 (di seguito: decreto *royalties*);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07 (di seguito: deliberazione n. 162/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;

- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2010, PAS 7/10;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2010, ARG/gas 58/10;
- la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 132/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, ARG/gas 20/11;
- il Regolamento della piattaforma di negoziazione di cui all’articolo 5 del decreto 18 marzo 2010 (di seguito: Regolamento).

Considerato che:

- l’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (di seguito: aliquote) siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato) e secondo le modalità di cui all’articolo 1, della deliberazione n. 22/04;
- il medesimo articolo 11, comma 1, stabilisce che le modalità di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l’Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell’Autorità, espresso con deliberazione n. 162/07;
- il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all’articolo 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote, relative a ciascun anno, sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali, secondo tempistiche differenziate in ragione dell’entità delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalità economiche di tali offerte siano definite dall’Autorità;
- l’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato;
- la cessione delle aliquote è prevista, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, secondo quote mensili, con periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi compresi tra:
 - a) ottobre dell’anno successivo a quello per il quale esse sono dovute ed il seguente mese di marzo (sei mesi), ove le aliquote siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero
 - b) gennaio e marzo del secondo anno successivo a quello per il quale esse sono dovute (tre mesi), nel caso in cui le aliquote siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc di gas naturale.

Considerato inoltre che:

- l’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 ha previsto che il Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, assumesse la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

- con il decreto 18 marzo 2010 il Ministro, a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 ha previsto che, ai fini dell'offerta di quote di gas importato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.7/07, il GME organizzasse e gestisse una Piattaforma di negoziazione (di seguito: Piattaforma), sulla base di un Regolamento da pubblicare previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità, nell'ambito della quale, entro l'1 ottobre 2010, il GME assumesse le funzioni di controparte;
- con il decreto *royalties*, il Ministro ha definito ulteriori disposizioni in materia di modalità con le quali i produttori di gas naturale assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07, prevedendo, in particolare, che le aliquote siano offerte dai titolari esclusivamente presso la Piattaforma e che l'Autorità aggiorni coerentemente le proprie disposizioni in materia di modalità economiche di offerta delle aliquote;
- con la deliberazione ARG/gas 132/10, l'Autorità ha da ultimo definito, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le modalità economiche di offerta delle aliquote dovute per l'anno 2009, da offrire presso la Piattaforma, adeguando coerentemente le disposizioni in precedenza adottate in materia;
- il Regolamento, approvato dal Ministero, prevede un comparto della Piattaforma dedicato all'offerta delle aliquote, organizzato secondo modalità di negoziazione ad asta, nell'ambito del quale, alla data del presente provvedimento, il GME non ha ancora assunto le funzioni di controparte.

Ritenuto che:

- sia necessario definire le modalità di offerta presso la Piattaforma delle aliquote dovute per gli anni 2010 e successivi;
- sia a tal fine opportuno che l'articolazione dell'offerta delle aliquote, da parte di ciascun titolare, in lotti mensili, sia definita in linea con le precedenti disposizioni dell'Autorità in materia, da ultimo contenute nella deliberazione ARG/gas 132/10

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:
- a. **aliquote** sono le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare allo Stato relativamente ad un anno per il complesso delle rispettive concessioni di coltivazione;
 - b. **decreto 12 luglio 2007** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007;
 - c. **decreto 18 marzo 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010;

- d. **decreto royalties** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
- e. **decreto legge n. 7/07** è il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f. Gestore dei mercati energetici o **GME** è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
- g. **titolare** è il soggetto titolare di concessioni di coltivazione di giacimenti di gas naturale che, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, è tenuto a corrispondere allo Stato aliquote superiori a 5 milioni di standard metri cubi;
- h. **piattaforma** è la piattaforma di negoziazione organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 5 del decreto 18 marzo 2010;
- i. **Punto di Scambio Virtuale** o **PSV** è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
- j. **Regolamento** è il Regolamento della piattaforma di negoziazione definito ai sensi all'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 12 luglio 2007 e degli articoli 3 e 4 del decreto *royalties*, le modalità economiche di offerta, presso il mercato regolamentato, delle aliquote.

Articolo 3

Condizioni generali per l'offerta delle aliquote

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto 12 luglio 2007 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto *royalties* ciascun titolare suddivide, compatibilmente con le condizioni previste dal Regolamento, le aliquote di propria competenza dovute per l'anno 2010 e successivi in lotti mensili di uguale numero per ogni mese e con periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi compresi tra:
 - a) ottobre dell'anno successivo a quello per il quale esse sono dovute ed il seguente mese di marzo nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 12 luglio 2007;
 - b) gennaio e marzo del secondo anno successivo a quello per il quale esse sono dovute nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 12 luglio 2007.

Articolo 4 *Modalità di offerta delle aliquote*

- 4.1 Ciascun titolare, inserisce l'offerta dei lotti di propria competenza, determinati ai sensi dell'articolo 3, nell'ambito del comparto aliquote della Piattaforma e conformemente al Regolamento:
- a) in modo da consentirne la negoziazione per le sessioni relative ad almeno 5 giorni lavorativi, relativamente ai lotti con consegna nel successivo mese di ottobre; ovvero
 - b) nella prima sessione di negoziazione utile, relativamente ai lotti con consegna nei mesi successivi ad ottobre.
- 4.2 Ciascun titolare, ai fini dell'offerta delle aliquote, prevede un prezzo di vendita pari all'indice di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto *royalties*.
- 4.3 Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07, i lotti offerti ai sensi del comma precedente devono rimanere disponibili nell'ambito della Piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per tutto il corrispondente periodo di negoziazione.
- 4.4 Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 18 marzo 2010, ciascun titolare definisce e pubblica sul proprio sito *internet* e trasmette al GME, ai sensi del comma 4.1, con adeguato anticipo rispetto all'offerta dei lotti di propria competenza:
- a) il numero di lotti che intende offrire, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07, per ciascun mese di consegna;
 - b) le condizioni generali di contratto che regolano la cessione del gas oggetto dei lotti offerti;
 - c) eventuali forme di garanzia o altri prerequisiti, determinati secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione, che il titolare richiede ai soggetti che intendono partecipare alla negoziazione delle aliquote di propria competenza.
- La definizione, pubblicazione e trasmissione al GME di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) è effettuata dai titolari in relazione alle sole procedure di offerta per le quali il GME non abbia assunto la funzione di controparte centrale.
- 4.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 4.4, lettera b), prevedono che:
- a) il prezzo di cessione sia pari al prezzo oggetto delle relative transazioni concluse nell'ambito della Piattaforma;
 - b) la consegna del gas avvenga al Punto di Scambio Virtuale secondo quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna.

Articolo 5 *Obblighi informativi in capo al titolare ed al GME*

- 5.1 Ciascun titolare, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto 12 luglio 2007, entro l'1 aprile di ogni anno trasmette al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità le informazioni circa le aliquote effettivamente offerte presso la Piattaforma, con indicazione, per ciascun lotto offerto, dell'eventuale soggetto acquirente e il relativo prezzo di cessione.

- 5.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui al comma precedente, entro il 15 marzo di ciascun anno il GME rilascia al titolare la dichiarazione con indicazione delle aliquote offerte dallo stesso presso la Piattaforma secondo le modalità previste dal presente provvedimento, nonché le altre informazioni individuate al comma precedente.
- 5.3 Le informazioni per l'Autorità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni